

Alla Regione Lazio

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

dott. Vito Consoli

AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ing. Ferdinando Maria Leone

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

e p/c

DIREZIONE REGIONALE CICLO DEI RIFIUTI

val.amb@regione.lazio.legalmail.it

AREA AFFARI GENERALI

dott. Gianluca Scialanga (RUR CdS Procedimento Bonifica)

affargenerali_val.amb@regione.lazio.legalmail.it

AREA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

ing. Cristian Barrella

bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it

Città Metropolitana di Roma Capitale

DIPARTIMENTO III "Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette"

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.it

SERVIZIO 1 "Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata"

dott.ssa Maria Zagari

SERVIZIO 2 "Tutela risorse idriche, aria ed energia"

dott.ssa Paola Camuccio

ARPA Lazio

Dipartimento pressioni sull'ambiente

Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori

Unità valutazioni ambientali

dott. Sergio Ceradini

dott. Marco Rizzato

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Dipartimento Stato dell'Ambiente

Servizio Suolo e Bonifiche

Unità Suolo e Bonifiche di Roma

dott. Fabrizio Gismondi

ing. Maurizio di Matteo

ing. Matteo Bergamini

sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it

Comune di Guidonia Montecelio

Sindaco dott. Mauro Lombardo

AREA VIII

Ambiente – Attività estrattive

arch. Annalisa Tassone

dott. Alberto Latini

protocollo@pec.guidonia.org

Oggetto: Ambiente Guidonia s.r.l. – Impianto TMB di Guidonia Montecelio (RM) A.I.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. C1869 del 02/08/2010 e successivo rinnovo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G07907 del 06/07/2020 e s.m.i. – 1) Richiesta parere Arpa su impianto TMB di Guidonia, AIA rilasciata con determinazione dirigenziale n. G07907 del 2020; determinazione dirigenziale n. G02450 del 2021, "Presa d'atto ottemperanza prescrizioni determinazione n. G07907 del 06/07/2020 propedeutiche all'avvio dell'esercizio dell'impianto" – 2) Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nones del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i. per trattamento sottovaglio proveniente da stazione di tritovagliatura EER 191212 presso la linea 2 dell'impianto - pratica n. 01-2022. Riscontro alle note del 31/07/2023 su stato impianto e CSS prodotto e del 04/08/2023 di trasmissione del PMeC aggiornato e richiesta aggiornamento valutazione ad ARPA Lazio. Richiesta aggiornamento stato collaudo funzionale impianto rispetto al cronoprogramma presentato in data 13/12/2021. **Osservazioni di Associazioni/Comitati locali.**

Poiché codesta Autorità competente, con riferimento al procedimento in oggetto, è in ordine di emettere il provvedimento conclusivo – a seguito delle valutazioni effettuate sulla documentazione integrativa fornita dalla Ambiente Guidonia srl e delle valutazioni finali di ARPA Lazio, nonché a seguito di quanto emerso nel parallelo procedimento di bonifica relativamente all'utilizzo del pozzo NP5 per approvvigionamento idrico dell'impianto come da autorizzazione rilasciata con Determinazione della CMRC n. 3944 del 20/12/2022 – preme alle Associazioni ed ai Comitati scriventi mettere in rilievo anomalie, contraddizioni, opacità del procedimento stesso, che qui si vanno ad elencare, chiedendo nel contempo un cortese riscontro in merito ai tre punti oggetto di propria valutazione:

- A. IL COLLAUDO FUNZIONALE E RELATIVO PMeC DI RIFERIMENTO;**
- B. POZZO DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUE AL SERVIZIO DEL TMB, DENOMINATO "NP5";**
- C. PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO CONSIDERATI "A DOPPIO SERVIZIO".**

Punto A

A. IL COLLAUDO FUNZIONALE E RELATIVO PMeC DI RIFERIMENTO

1. Con nota del 28 agosto 2023 la Regione – a seguito di un ennesimo aggiornamento del PMeC avanzato dalla società – ha inoltrato ad ARPA Lazio la documentazione sul collaudo dell'impianto per le verifiche di competenza e contestualmente ha chiesto ai "commissari per la temporanea gestione della società Ambiente Guidonia srl" lo stato di avanzamento del collaudo medesimo, iniziato a gennaio 2023.
2. L'ARPA ha risposto che: "*restano valide le osservazioni e le indicazioni fornite nelle precedenti valutazioni tecniche della scrivente Agenzia*" ed ha prescritto ulteriori integrazioni al PMeC (di fatto, il PMeC ad oggi ancora non è conforme con quanto valutato).
3. I commissari hanno risposto alla Regione affermando: "*che le fasi indicate nei numeri 1 e 2 del cronoprogramma di avviamento delle attività **si sono concluse** e che la Società ha dato incarico al collaudatore Prof. Renato Gavasci di procedere alle attività finalizzate alla fase n. 3 "Collaudo funzionale del ciclo tecnologico e del processo".*

Leggendo il cronoprogramma presentato dalla società a dicembre 2021, si evince chiaramente che le fasi 1 e 2 – oggi concluse (così come affermato dai commissari) – risultano subordinate alle necessarie verifiche di conformità al PMeC, così come riportato nel cronoprogramma stesso. Di seguito, uno stralcio:

A partire dal 3 ciclo di carico e scarico del bacino saranno attivate le previste verifiche **in conformità al P.M.&C. aggiornato** (allegato alla Determinazione G02450 dell'8 marzo 2021), ma con frequenze intensificate per la necessità di constatare l'evoluzione dei processi ed il raggiungimento di condizioni di stabilità.

Orbene, a fronte di ciò poniamo le seguenti osservazioni e questioni:

- le verifiche al PMeC, delle due fasi del collaudo (che oggi si dichiarano chiuse), relative in particolare al 1° stralcio funzionale oggetto di collaudo, a quale PMeC sarebbero conformi?
- di certo non può essere preso a riferimento il PMeC in corso di aggiornamento, in quanto, ai fini amministrativi, esso non esiste, poiché ad oggi risulta approvato solo quello dell'AIA 2020-2021, ma con parametri assolutamente diversi (alcuni proprio non presenti) da quello in fase di aggiornamento;
- come è stato possibile quindi iniziare le prime **due fasi** di collaudo (seppur per il solo 1° stralcio funzionale) se ad oggi il PMeC (parte integrante dell'AIA, altresì da perfezionare) è ancora in fase di aggiornamento?

Inoltre, dal cronoprogramma stesso, si evince che **la terza** ed ultima fase del collaudo inizierà solo dopo aver "raggiunto una sostanziale stabilità dei parametri di lavorazione" a valle delle prime **due fasi**.

- Come è possibile quindi iniziare **la terza** fase di collaudo (come dichiarato dai commissari: "*la Società ha dato incarico al collaudatore Prof. Renato Gavasci di procedere alle attività finalizzate alla fase n. 3 "Collaudo funzionale del ciclo tecnologico e del processo"*) se essa è subordinata alla prime due fasi deputate ad attestare la conformità al PMeC (che, come abbiamo visto, non può che riferirsi a quello del 2021)?
- Infatti, anche il collaudatore prof. Renato Gavasci, nella sua relazione, non può far altro che prendere a riferimento il PMeC approvato e non quello in fase di aggiornamento. Non a caso il prof. Gavasci afferma che l'attuale collaudo escluderà il 2° bacino, oggetto di variante non sostanziale e destinato al trattamento dei rifiuti CER 19 12 12 provenienti dall'impianto AMA di Rocca Cencia, in quanto non ancora autorizzato, (esattamente come il PMeC non autorizzato ed in fase di aggiornamento).

Tutto ciò dimostra, nel caso ce ne fosse ancora bisogno, che l'aggiornamento avanzato dalla Regione – postumo ed "a sanatoria" – dell'AIA chiusa nel 2020 ed altresì ottemperata nel 2021, se pur meritevole di buone intenzioni, trascina con sé queste inverosimili incongruenze che minano oggettivamente le prestazioni ambientali dell'impianto stesso, il tutto a causa, secondo gli scriventi, di un mancato benché necessario riesame dell'AIA, mai effettivamente realizzato.

Come è noto, l'attuale AIA del 2020-21 è il risultato di un insolito procedimento amministrativo iniziato nel 2015 (e finito sotto processo da parte della Procura della Repubblica di Roma), a seguito di una "variante non sostanziale" dell'AIA 2010, che poi è diventata nel tempo un "riesame con valenza di rinnovo", come affermato dell'ex direttore regionale ing. Flaminia Tosini (**ma solo sulla carta però**) dopo il provvedimento di conclusione (gennaio 2018) di tale procedimento. Infatti, se effettivamente si fosse trattato di riesame, ovvero di "riesame con valenza di rinnovo" (come messo nero su bianco dalla stessa ing. Tosini all'interno di una memoria regionale inoltrata al TAR), in entrambi i casi, il riesame doveva avvenire come indicato dal comma 10 dell'art. 29-octies e, in quanto tale, assoggettato all'acquisizione obbligatoria del parere dell'ARPA Lazio sul PMeC, ai sensi del comma 6 dell'art. 29-quater. Ma, come sappiamo, tale parere obbligatorio previsto dalla norma non è mai stato acquisito, né tanto meno richiesto, nemmeno, per giunta, dopo la manifesta segnalazione da parte della stessa Agenzia all'interno del procedimento, così come esplicitamente riportato nella nota ARPA (prot. Regione n. 0126557 del 09-02-2022):

*"Al riguardo, con nota prot. 15210 del 01/03/2016, la scrivente Agenzia aveva manifestato all'Autorità competente **l'impossibilità di esprimere il proprio parere** per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto, **considerata l'assenza nella documentazione in atti allegata** all'istanza delle informazioni previste dalla richiamata normativa vigente per la valutazione del PMeC da approvare.*

Si precisa inoltre che, successivamente alla trasmissione della citata nota, **Arpa Lazio non aveva ricevuto alcun riscontro alla medesima e di conseguenza aveva evidenziato, nel rispetto dei tempi previsti, l'impossibilità di rilasciare il proprio parere di competenza.**

*In seguito, con Determinazione G07907 del 06/07/2020, l'Autorità competente ha rinnovato l'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Determinazione n. C1869 del 02/08/2010, **senza l'acquisizione del parere di Arpa Lazio sul Piano di monitoraggio e controllo.***

C'è da dire inoltre che il procedimento di riesame, inteso come condotto ai sensi del comma 10 dell'art. 29-octies, non fu preso in considerazione da parte dell'allora direttore regionale ing. Flaminia Tosini, nemmeno dopo le modifiche sostanziali sulle "migliori tecniche disponibili" (MTD) avvenute attraverso il documento denominato "BREF" del 2018, attraverso il quale sono state stabilite le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, in seguito alla **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 10 agosto 2018**.

Infatti, da una attenta lettura dell'art 29-octies, al comma 4 si indica l'**obbligo del riesame** "comunque quando:

- lett. b): ... **le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni...**.

Eppure, l'ex direttore regionale era assolutamente al corrente di tale DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147, **tanto da richiedere (dopo la Determina di conclusione del procedimento di variante non sostanziale di gennaio 2018 ed attraverso l'AIA del luglio 2020) al gestore dell'impianto di uniformarsi a tale incombenza, poi ottemperata** (presente agli atti del box regionale) **semplicemente attraverso una relazione circa la rispondenza dell'impianto a tale DECISIONE UE, ma il tutto contrariamente a quanto disposto dal comma 4, art. 29-octies sopra menzionato, che obbliga, senza mezzi termini, il riesame, condotto, necessariamente, ai sensi del comma 10 del**. Di seguito, quanto riportato nell'AIA 2020:

- Relazione circa la rispondenza dell'impianto e del PMeC alle BAT di cui alla Decisione Commissione Europea 2018/1147 del 10/08/2019;|

Non solo, anche la lett. d) del comma 4 di cui sopra, permette di attivare il riesame ognqualvolta:

- "... **sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono**".

Nel merito, ad ogni buon conto, allegiamo di seguito uno stralcio della nota ARPA (prot. regionale n. 0126557 del 9-02-2022), che in sede di valutazione appare applicabile al caso di specie:

Con riferimento alla identificazione delle attività svolte presso l'installazione di cui alle categorie dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/065, occorre sottolineare che l'atto autorizzativo vigente (Determinazione n. G07907 del 06/07/2020) richiama terminologie superate, appartenenti alla previgente normativa.

Pertanto si ritiene necessario ridefinire le citate attività ai sensi della normativa vigente.

Ora, quand'anche non si volesse prendere a riferimento il riesame "obbligatorio" ai sensi del comma 4 lett. d) sopra esposto, rimane fermo il riesame lett. b), oggettivamente applicabile al caso di specie in quanto risultano state modificate le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) con DECISIONE UE di cui sopra.

Non solo, vogliamo evidenziare anche un'altra fattispecie di riesame, quello previsto dal comma 3, art. 29-octies del Dlgs. 152/2006, che, seppur eseguibile con "valenza di rinnovo" (ma sempre di riesame si tratta), risulta tuttavia configurabile alla medesima fattispecie. Esso prevede che:

Entro 4 anni dalla data di pubblicazione in Gazz. Uff. UE delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale della installazione ...

Appare evidente che i 4 anni dalla DECISIONE UE sulle MTD, che ha prodotto contestualmente anche le conclusioni sulle BAT, sono ad oggi abbondantemente passati, senza considerare che il mancato riesame ha escluso, come visto, l'ARPA Lazio dalle valutazioni obbligatorie (comma 6, art. 29-quater) proprio sulle BAT, che ad oggi, in maniera postuma, si intende voler sanare d'ufficio attestando in modo inequivocabile il mancato riesame. Come detto sopra, le conseguenze di tale aggiornamento postumo trascinano con sé queste inverosimili incongruenze tra il collaudo funzionale in essere e il PMeC in fase di aggiornamento, che minano oggettivamente le prestazioni ambientali dell'impianto stesso.

È dunque oltremodo assurdo che ad oggi, dopo ben più 13 anni dal rilascio dell'AIA del 2010, nessun vero riesame sia stato realizzato. Tanto è vero che, se fosse stato effettivamente compiuto, l'AIA del 2020 sarebbe dovuta scadere proprio nel 2030, visto che la normativa di riferimento prevede che la durata delle AIA e dei relativi riesami abbiano una validità, come detto, pari a 10 anni. Tenendo presente, oltretutto, che la scadenza dell'AIA al 31/12/2024 è stata indicata all'allora Consiglio dei ministri (che non ha tra l'altro nessun titolo istruttorio sui procedimenti AIA regionali) dallo stesso ex direttore regionale ing. Flaminia Tosini come riportato nella Determina n. G00368 del 15/01/2018 (conclusione del procedimento):

- *con nota prot. 509598 del 12/10/2016 la Regione Lazio ha confermato che l'impianto in esame risponderebbe alle esigenze di fabbisogno della Regione medesima fino al 2024.*

Da tale nota si riscontra che per fissare la scadenza dell'AIA al 2024, viene presa a riferimento la DGR n. 199 del 2016, ovvero una mera proposta di nuovo Piano rifiuti (tra l'altro, all'epoca, ancora senza la valutazione della VIA) da sottoporre al Consiglio regionale per la relativa approvazione, cosa poi non avvenuta. Di seguito la nota in questione:



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo
Ufficio per la concertazione amministrativa e il
monitoraggio
PEC: ufcam.dica@pec.governo.it

Oggetto: Ambiente Guidonia S.r.l. – Istanza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) relativa all'impianto di trattamento meccanico-biologico in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio.

Si riscontra la nota n. DICA 20805 del 6.10.2016, assunta in pari data al prot. n. 499946, con la quale Codesto Dipartimento ha trasmesso il verbale della riunione di coordinamento istruttorio dello scorso 26 maggio per segnalare un ulteriore elemento che non è emerso nel verbale ed in particolare che, l'impianto de quo, pur rientrando tra quelli previsti nella pianificazione regionale relativa ai rifiuti, già dalla DCR 14/2012 ed anche se inserito come non in esercizio nella deliberazione di giunta regionale n. 199 approvata lo scorso 22 aprile 2016, risponderebbe alle esigenze di fabbisogno impiantistico verosimilmente fino al 2024.

Il Dirigente
Ing. Flaminia Tosini

Il Direttore
Arch. Demetrio Caprini

Si consideri inoltre che di fatto oggi l'impianto che si vuole attivare è diverso da quello approvato nella Determina sulle "ottemperanze" del marzo 2021. Basti pensare infatti alla messa in esercizio a stralci delle linee dell'impianto che la società ha deciso di attuare contrariamente a quanto indicato nell'AIA stessa. Infatti, come valutato e sottolineato dall'ARPA Lazio (con nota prot. regionale n. 0126557 del 9-02-2022, in risposta

alla richiesta di valutazione dell'11/11/2021 da parte di codesta Direzione), si afferma che: "*Stante quanto sopra rappresentato e considerato che, dai dati di progetto, il quarto stralcio funzionale garantisce la completa realizzazione delle linee tecnologiche preordinate alla gestione dell'impianto TMB, si ricava che esso potrà entrare in esercizio solo a completamento di tutte le opere previste da tale fase progettuale*".

A conclusione di questo primo punto, è assolutamente chiara, per quanto fin qui esposto, la necessità di provvedere ad un riesame (vero) dell'AIA, condotto ai sensi del comma 10, art. 29-octies del Dlgs. 152/2006.

Mentre, a nostro modo di vedere, l'aggiornamento d'ufficio dell'AIA che la Regione ha deciso di adottare in maniera postuma in aggiunta alle "ottemperanze" del 2021 (che oggettivamente non ci sono state) seppur, come già detto, comprensibile e meritevole di attestato di buone intenzioni, **non risulta essere contemplato da alcuna norma di riferimento al titolo III-BIS della parte seconda del Dlgs. 152/2006**.

Punto B

POZZO DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUE AL SERVIZIO DELL'IMPIANTO TMB DENOMINATO "NP5"

Un altro punto in questione riguarda l'approvvigionamento idrico, tramite pozzo, dell'impianto TMB necessario per l'attività di trattamento rifiuti.

Il pozzo in questione, denominato NP5, risulta essere stato oggetto di duplice e contemporanea funzione, ovvero, a servizio sia del monitoraggio delle acque inerente il Piano di caratterizzazione dell'adiacente discarica, che per l'approvvigionamento idrico del TMB (vedi PMeC, "consumo risorse idriche"). Nel merito, nel momento in cui viene emuta acqua da tale pozzo, per servire l'impianto della società Ambiente Guidonia srl, si viene a creare – così come affermato dallo stesso geologo della consorella società Eco Italia '87 srl, dott. Pasquale Manara – una perturbazione che va oggettivamente ad "**interferire**" sul delta del gradiente idraulico della limitrofa discarica, con la conseguenza di portare fuori dalla discarica stessa (fonte dell'inquinamento in corso nel sottosuolo) la contaminazione, riversandola, per giunta, nelle acque sotterranee dell'adiacente Parco Regionale Naturale Archeologico dell'Inviolata di Guidonia, sul quale si dovrebbe garantire invece una maggiore tutela ambientale. Al riguardo, alleghiamo uno stralcio di quanto affermato dal geologo dott. Manara nel documento di Eco Italia '87 intitolato "**Proposta nuovi pozzi di monitoraggio – CdS 17/117202 - dicembre 2020**".

In aggiunta si specifica che la società Ambiente Guidonia Srl , recentemente ha fatto richiesta di concessione alla Città metropolitana di Roma per l'utilizzo ad uso industriale delle acque del Pozzo NP5, ricadente all'interno dell'area di ubicazione del limitrofo impianto di trattamento rifiuti, di cui è proprietaria la Società medesima.

La attività di pompaggio dal pozzo NP5, attualmente non ancora autorizzata dalla Città Metropolitana di Roma, potrebbe a lungo termine produrre una perturbazione tale da veicolare anomalie concentrazioni negli intorni dell'area.

Per superare detta eventuale criticità la Ecoitalia intende realizzazione un ulteriore piezometro interno al polder in corrispondenza del pozzo esterno P2A, in cui attivare il pompaggio della falda interna alla cinturazione.

Senza considerare che, in sede di CdS sul procedimento di bonifica in atto, è stato accertato che il pozzo in questione, NP5, risulta essere stato **realizzato illegittimamente**, come di seguito affermato dal Comune di Guidonia Montecelio, Autorità procedente la CdS, con nota prot. n. 0091691 del 6-09-2023.

In riscontro alla nota di codesta Città Metropolitana del 07-08-2023 richiamata in oggetto, come rappresentato nella ns. nota prot. n. 75341 del 14-07-2023, a seguito degli accertamenti effettuati e delle risultanze della conferenza di servizi, si ribadisce che il pozzo NP5 è da considerarsi non autorizzato e quindi non legittimo ai fini della presente conferenza, in quanto realizzato da soggetto non preposto alla bonifica e in coordinate diverse da quelle iniziali.

Pertanto, si invita nuovamente la S.V. ad adottare i provvedimenti di competenza, ribadendo che l'illegittimità del pozzo, anche ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/06, accertata in conferenza di servizi, fa decadere il presupposto per le attività relative al pompaggio.

Distinti saluti.

Al riguardo, anche l'ARPA Lazio menzionava – in una delle tante note (prot. regionale n. 0147562 dell'8-02-2023) di valutazione richieste dalla vs. Direzione – il pozzo in questione e nel richiamare la bonifica in atto, suggeriva di approntare gli **opportuni approfondimenti**:

Da un esame della documentazione in atti si è constatato che presso il sito risulta presente un pozzo di approvvigionamento di acque destinate a usi industriali. Al riguardo non sono note le caratteristiche di tali acque né della falda attinta, tenuto conto che il sito in oggetto risulta allo stato interessato da procedure di bonifica di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06, che interessano anche lo stato di qualità delle acque di falda presenti.

Si rinvia la suddetta questione all'AC per gli **opportuni approfondimenti**.

Punto C

C. PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO CONSIDERATI "A DOPPIO SERVIZIO"

L'ultima questione riguarda i quattro piezometri di monitoraggio, anch'essi utilizzati a doppio servizio. Essi, infatti, appartengono alla rete piezometrica per il monitoraggio delle acque sotterranee afferenti al Piano di caratterizzazione, ma contestualmente fungono anche da monitoraggio delle acque sotterranee riguardante l'impianto TMB e sono infatti appositamente inseriti nel PMeC dell'impianto stesso.

Di seguito si riporta una tabella posta all'interno del PMeC del TMB che individua i quattro piezometri di cui sopra:

POZZI	GEN18	GIU18	OTT19	FEB20	MAG20	Livello statico medio (mslm)
	Quota falda mslm					
NP6	79,302	80,320	80,310	93,390	85,490	83,762
NP18	94,486	95,224	93,784	93,774	94,074	94,268
NP24	68,620	69,760	71,270	71,510	71,410	70,514
NP26	73,150	74,440	74,340	75,580	75,480	74,598

Riportiamo di seguito anche quanto viene considerato nell'AIA delle ottemperanze del marzo 2021:

CONSIDERATO che i pozzi proposti nella relazione idrogeologica consegnata, già facenti parte del sistema di monitoraggio dell'adiacente discarica per rifiuti non pericolosi dell'Inviolata in fase di gestione post-operativa, da utilizzare per il monitoraggio dell'impianto in parola sono individuati nei pozzi NP18 e NP6 come monte idrogeologico e NP24 e NP26 come valle idrogeologica. Per tali pozzi vengono riportati i dati storici di acquisizione relativi al monitoraggio a partire dal 2014 che evidenziano, non essendo ancora stata predisposta l'analisi di rischio sito specifica della discarica di Guidonia, alcuni superamenti rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) stabilite dal D. Lgs. 152/06 All. 5 Parte IV, Tab. 2, o ai valori di fondo (VF) determinati mediante gli studi specialistici condotti da IRSA-CNR, presenti sia nei pozzi a monte che a valle su indicati; **RITENUTI** esaustivi per il monitoraggio dell'impianto TMB, secondo la direzione di falda i pozzi di monte e di valle proposti nella suddetta relazione idrogeologica (comprensivi dei campionamenti effettuati a partire dal 2014 prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto in parola) e riportati nell'allegata tavola T.25 che ne riporta l'ubicazione in planimetria, **fermo restando il necessario esito dell'analisi di rischio sito specifica ancora in corso per la discarica di Guidonia.**

A fronte di ciò appare invero difficile se non impossibile ascrivere la responsabilità di un possibile superamento o variazione dei parametri presenti sulle acque dei quattro pozzi stessi. Infatti, secondo quanto è stato stabilito nell'AIA di ottemperanza del 2021, i quattro piezometri in questione, tra l'altro già riscontrati più volte come contaminati, dovrebbero essere funzionali al monitoraggio delle acque sotterranee per controllare il TMB. Ma, nel caso in cui questi valori subiscano delle variazioni in aumento, a chi dovrebbe essere attribuita la nuova contaminazione? Ad Ambiente Guidonia srl che gestisce l'attività dell'impianto TMB o alla società Eco Italia '87 che ha in carico il procedimento di bonifica della discarica?

In questo modo, per assurdo, le due società potrebbero ricavarne un vantaggio, scaricando all'una o all'altra (magari, a seconda della convenienza del momento) eventuali superamenti. Tenendo conto anche che i quattro piezometri sono all'interno di un sito sottoposto a bonifica e la priorità assoluta dovrebbe essere invece la bonifica per altro ancora non definita la sua esatta estensione.

Al riguardo è intervenuta anche l'ARPA Lazio che, con nota prot. regionale n. 0147562 dell'8-02-2023, ha così risposto alle richieste di valutazione di codesta Direzione:

Acque sotterranee

Con riferimento al monitoraggio delle acque sotterranee, si prende atto di come il Gestore abbia provveduto a aggiornare la Tabella C15 del PMeC, prevedendo una frequenza mensile per le attività di monitoraggio. Ad ogni buon conto, si evidenzia che presso il sito in esame è attualmente in corso un procedimento di bonifica e pertanto si ritiene che tutte le attività di monitoraggio e controllo debbano essere armonizzate in funzione di quanto stabilito in tale ambito. Per quanto detto, si rimanda alle decisioni che codesta Autorità competente vorrà adottare per la definizione delle condizioni di autorizzazione.

Ebbene, è di questa "armonizzazione" che la Direzione regionale dovrebbe farsi carico, acquisendo attraverso gli organi competenti della bonifica di cui sopra le opportune informazioni che riguardano le interferenze, le attribuzioni sull'inquinamento, e quant'altro possa essere oggetto di eventuali problematiche che possono

andare a compromettere il buon esito della bonifica dopo la messa in esercizio dell'impianto.

Senza considerare che in ogni caso tale impianto **è assolutamente assoggettato agli esiti del procedimento di bonifica**, così come viene riportato in neretto all'interno della Determina di ottemperanza del marzo 2021 : "... **fermo restando il necessario esito dell'analisi di rischio sito specifica ancora in corso per la discarica di Guidonia**".

Infatti, "*l'analisi di rischio sito specifica*" risulta essere una delle fasi del procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del TU ambientale. Al riguardo preme sottolineare che è in programma per il 6 novembre p.v. la Conferenza dei servizi su tale procedimento di bonifica, al fine di valutare gli esiti del Piano di caratterizzazione, sulla base del quale dovrà essere approntata proprio *l'analisi di rischio sito specifica*, oltre alla definizione di una serie di problematiche emerse in sede di Conferenza, tra cui il pozzo di approvvigionamento idrico per il TMB e la verifica di tutti i piezometri, compresi i quattro in questione, del Piano di caratterizzazione.

Esposti in modo esaustivo i tre punti oggetto delle nostre osservazioni, di seguito non possiamo che porre, a codesta spettabile Direzione regionale, le seguenti domande finalizzate ad ottenere una completa ed esauriente definizione delle questioni riscontrate.

Punto A

IL COLLAUDO FUNZIONALE E RELATIVO PMeC DI RIFERIMENTO

- In riferimento a quanto sopra esplicitato al punto A, si chiede a codesta spett.le Direzione regionale a quale PMeC sono state conformate le tre fasi del collaudo funzionale dell'impianto TMB.
- In riferimento a quanto sopra esplicitato sempre al punto A, si chiede di rispondere alle nostre valutazioni sulla necessità di attivare il riesame dell'AIA (peraltro in scadenza al 31/12/2024) e di chiarire, nel caso le si ritenga infondate, le motivazioni.

Punto B

POZZO DI APPROVVIGIONAMENTO ACQUE AL SERVIZIO DEL TMB DENOMINATO "NP5"

- A fronte degli opportuni approfondimenti richiesti da ARPA Lazio e tenendo presente che l'AIA non sostituisce l'autorizzazione alla concessione di acqua pubblica, chiediamo a codesta spett.le Direzione regionale di valutare, prima dell'eventuale messa in esercizio dell'impianto, con gli organi competenti in materia di bonifica, ovvero con i soggetti istituzionali presenti nella CdS (in particolare, con il Servizio bonifiche dell'ARPA), l'opportunità di continuare ad emungere acqua dal pozzo NP5, tenendo presente che esso INTERFERISCE oggettivamente con il gradiente idraulico della discarica compromettendo la bonifica, che è stato dichiarato illegittimo in sede di CdS e, infine, che non è ammissibile, in ogni caso, nessun vecchio e nuovo pozzo all'interno di un sito sottoposta a bonifica ai sensi dell'art. 242-ter ("Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica").

Punto C

- PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO CONSIDERATI "A DOPPIO SERVIZIO"
- Così come per il punto B, anche su questo punto chiediamo a codesta spett.le Direzione regionale di valutare, prima dell'eventuale messa in esercizio dell'impianto, con gli organi competenti in materia di bonifica ovvero con gli organi presenti nella CdS (in particolare con il Servizio bonifiche dell'ARPA), in primo luogo l'opportunità di condividere i quattro piezometri

in oggetto e di chiarire e poi risolvere l'attribuzione di responsabilità nel momento i cui si dovessero verificare, nelle acque dei quattro piezometri in questione, superamenti delle soglie ammesse.

- **In considerazione di quanto previsto nell'AIA del 2020-21, che pone l'esercizio dell'impianto in subordine al procedimento di bonifica ovvero agli esiti dell'*analisi di rischio sito specifica*, chiediamo a codesta spett.le Direzione regionale di valutare se sia normativamente possibile, ai sensi dell'art. 242 ter ("Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica"), l'entrata in esercizio di un impianto di trattamento rifiuti all'interno di un sito sottoposto a bonifica.**

D'altro canto c'è da notare che queste nostre perplessità, esplicitate nei tre punti suddetti, sono state avanzate, responsabilmente, proprio da questa stessa Direzione regionale in seguito alla richiesta di valutazione (seppur postuma) ad ARPA Lazio, con la nota prot. 0923501 dell'11/11/2021, la quale concludeva affermando:

Doglianze e censure che meritano di essere affrontate sciogliendo i dubbi e gli elementi contestati che ne sono alla base.

La Direzione Regionale Ambiente ritiene necessario, infatti, poter valutare l'effettiva e concreta possibilità che l'impianto, così come infine realizzato, sulla base del progetto definitivo approvato, alla fine dei diversi procedimenti autorizzatori, possa mettere a rischio le matrici ambientali o, addirittura, essere fonte effettiva di danno.

Parimenti, l'amministrazione regionale ritiene altresì necessario e opportuno verificare, attraverso idonei passi con l'amministrazione competente sulla bonifica, se, effettivamente, l'impianto realizzato, specie una volta messo in esercizio, possa realmente compromettere la bonifica della adiacente discarica, in aggiunta alla eventualità che possa concorrere ad aggravare la contaminazione del sito.

Restando in attesa delle valutazioni di codesta Direzione regionale in merito a quanto dagli scriventi qui rappresentato, si inviano cordiali saluti.

Guidonia, 31 ottobre 2023

Associazione "Amici dell'Inviolata" ONLUS

Comitato per il Risanamento Ambientale (CRA)

Associazione Naturalistica Valle dell'Aniene (ANVA)

Italia Nostra - Sez. Aniene